

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DI APICOLTURA

A/DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

Si è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS l'associazione denominata

FEDERAZIONE TICINESE di APICOLTURA (FTA)

con sede presso la residenza del presidente.

Art. 2 Natura

L'associazione federativa FTA è apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Scopo e obiettivi

Nella forma di federazione, l'organizzazione difende gli interessi delle associazioni locali (in seguito dette sezioni) e, in senso lato, di tutte le apicoltrici e gli apicoltori nei confronti delle autorità e del pubblico. La FTA promuove e difende la continuità dell'apicoltura impegnandosi a preservare il suo patrimonio storico e culturale e incoraggiandone lo sviluppo e il progresso con tecniche comprovate, in armonia con le capacità dell'ambiente.

Come federazione sviluppa la solidarietà sia tra associazioni locali, sia tra le apicoltrici e gli apicoltori; coerentemente con pratiche apistiche rispettose dell'ape, dell'ecosistema degli impollinatori e della natura in generale.

La FTA stimola il senso etico dei propri associati, inoltre sostiene la produzione di prodotti dell'alveare di qualità e di origine locale promuovendone l'immagine.

Parimenti, la FTA si preoccupa di mantenere buoni rapporti con le autorità cantonali e federali, come pure con le società di apicoltura svizzere tedesche e romande. Può intrattenere rapporti e confrontarsi con il Servizio Sanitario Apistico nazionale, con il Centro nazionale di ricerche apistiche e con altre organizzazioni agricole.

I principali obiettivi federativi e, di riflesso, delle associazioni locali affiliate si riassumono in:

- a) divulgare un'apicoltura sana e razionale, basata sulle buone pratiche apistiche, mediante conferenze, corsi teorici e pratici, visite agli apiari, contatti con associazioni apistiche nazionali ed estere;
- b) promuovere e curare percorsi formativi di base e di aggiornamento, garantendone la qualità coerentemente allo stato più recente della ricerca scientifica, vegliando a che lo stesso principio sia adottato anche per i corsi e gli stages proposti da terzi;
- c) difendere e promuovere gli habitat naturali, assicurandone e preservandone le

basi per uno sviluppo sostenibile, non da ultimo favorendo la biodiversità nel territorio a vantaggio di api selvatiche e mellifere;

- d) organizzare eventi divulgativi possibilmente ad ampio coinvolgimento mediatico;
- e) informare sull'apicoltura tramite gli appropriati vettori comunicativi e il web (incluso l'organo ufficiale).

Art. 4 Appartenenza ad altri enti

La FTA è, di principio, membro di apisuisse. Per il perseguimento delle proprie finalità, essa potrà aderire ad altri enti, associazioni o federazioni di associazioni.

Art. 5 Raggio d'attività e organo ufficiale

La FTA, in qualità di organizzazione mantello delle locali sezioni, opera su tutto il territorio del Cantone Ticino, come pure nelle Valli Mesolcina e Calanca del Cantone dei Grigioni.

Tutte le informazioni di carattere generale che vincolano gli associati, sono rese accessibili tramite gli appropriati vettori comunicativi. Al momento della redazione del presente statuto, la FTA può far capo alla sua rivista "L'Ape" e, se del caso, al sito ufficiale di apisuisse "www.apicoltura.ch".

Sussidiariamente o per comunicazioni a terzi, può far capo al Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

B/SOCI

Art. 6 Composizione e categorie di soci

La FTA è composta dalle sezioni già costituite, indipendentemente dal numero dei loro membri, purché esse adempiano regolarmente agli obblighi previsti dal presente statuto e ne perseguano gli obiettivi principali.

Possono affiliarsi come soci sostenitori senza diritto di voto, enti che condividono i principi e gli scopi statutarî della FTA.

Le persone fisiche che desiderano sostenere il lavoro federativo volto al raggiungimento degli obiettivi statutarî, segnatamente alla difesa dei principi fondamentali circa il rispetto dell'ape e la produzione di prodotti assolutamente d'origine e di qualità, possono affiliarsi come soci individuali.

I soci si distinguono pertanto in tre categorie:

- a) soci federati
- b) soci sostenitori
- c) soci individuali.

Art. 7 Soci federati

Sono soci federati tutte le sezioni che rappresentano un territorio o parte di un territorio giurisdizionale nel raggio d'attività della FTA (cfr. art. 5).

I soci federati rappresentano l'ossatura della FTA e sono i soli con diritto di voto all'Assemblea dei Delegati (in seguito AD), inoltre dispongono di diritti sociali e patrimoniali nei confronti della federazione.

Art. 8 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutte quelle persone giuridiche e fisiche che condividono e sostengono gli obiettivi statutari FTA. La loro affiliazione contribuisce a dar forza alla federazione e, parimenti, alla promozione e alla difesa degli obiettivi elencati a statuto.

I soci sostenitori hanno accesso al materiale e alla formazione FTA, oltre che al vettore comunicativo dell'organizzazione.

I soci sostenitori non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nella federazione, tuttavia possono partecipare ai lavori dell'AD.

Art. 9 Soci individuali

Sono soci individuali della FTA tutte le persone fisiche che risiedono o possiedono alveari nel raggio d'attività federativo (cfr. art. 5). Quest'ultimi, di regola, sono pure iscritti nelle rispettive associazioni locali.

I soci individuali hanno accesso al materiale e alla formazione FTA, oltre che al vettore comunicativo dell'organizzazione. I soci individuali possono vantare delle agevolazioni finanziarie sulle proposte formative e divulgative della FTA.

I soci individuali non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nella federazione, tuttavia possono partecipare ai lavori dell'AD.

Art. 10 Ammissione, diritti e doveri dei soci

La qualità di socio viene conferita, in deroga all'art. 65 cpv. 1 CCS e su delega statutaria dell'AD, al giudizio del Comitato Cantonale (di seguito CC) e meglio come previsto all'art. 28 lett. e) dello statuto.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla legge o dal presente statuto.

I soci devono rispettare lo statuto dell'associazione e un eventuale codice etico. Inoltre, hanno l'obbligo di osservare le norme e i regolamenti emanati dalla stessa, così come di seguire le direttive votate dall'AD e di pagare puntualmente i contributi sociali annui. La tassa sociale annua, differenziata secondo rispettiva categoria di socio, viene determinata e approvata dall'AD in base alle esigenze finanziarie dell'organizzazione e ai sensi dell'art. 71 CCS.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con:

- a) le dimissioni: le dimissioni sono ritenute valide se presentate per iscritto al CC entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'obbligo di pagamento del contributo sociale annuo da parte del socio dimissionario;
- b) il decesso o lo scioglimento;
- c) il mancato pagamento del contributo sociale annuo;
- d) l'esclusione: il socio che viola lo statuto, o l'eventuale codice etico, o pregiudica altrimenti gli interessi della FTA, può essere escluso per decisione del CC. L'escluso ha diritto di ricorrere all'AD. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'AD per il tramite del CC entro 30 giorni dalla notifica della decisione; il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione dell'AD. Il ricorso sarà preso in considerazione solo nel caso in cui il ricorrente sia in regola col pagamento del contributo sociale annuo.

Art. 12 Responsabilità

I soci non rispondono personalmente degli impegni federativi; gli stessi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

C/ORGANIZZAZIONE

Art. 13 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati (AD);
- b) il Comitato cantonale (CC), con il suo Ufficio Presidenziale (UP);
- c) l'Ufficio di revisione o l'Organo di controllo.

D/ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)

Art. 14 Composizione

L'AD si compone dei delegati delle sezioni (soci federati) e dei membri del CC. L'AD nomina il presidente del giorno dell'assemblea e gli scrutatori. Il presidente della federazione può dirigere l'AD.

All'AD possono partecipare, in veste di uditori, anche i soci delle altre categorie (o i rispettivi delegati).

Art. 15 Soci federati e numero dei delegati

I soci federati (associazioni locali) sono rappresentati da un delegato ogni 25 soci locali o frazione di tale numero.

Il socio federato nomina altresì almeno un delegato sostituto. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il delegato ufficiale nel caso di una sua impedita partecipazione ai lavori assembleari. Per contro, un delegato di una associazione locale non può farsi rappresentare da un delegato di un'altra associazione locale.

Art. 16 Convocazione ordinaria dell'AD

L'AD si riunisce ogni anno in via ordinaria.

L'AD è convocata dal CC almeno 8 settimane prima della data dell'assemblea e, di regola, entro i 4 mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e, in caso di revisione dello statuto, il tenore delle modifiche proposte.

I conti d'esercizio dell'associazione, i bilanci, come pure il rapporto dell'Ufficio di revisione o degli organi di controllo sono spediti alle sezioni almeno 8 settimane prima dell'AD e pubblicati sull'organo divulgativo ufficiale.

Art. 17 Convocazione straordinaria dell'AD

L'AD si riunisce in via straordinaria quando il CC lo giudica necessario oppure quando almeno 1/5 delle sezioni oppure 1/10 dei delegati dei soci federati e dei membri del CC ne fanno richiesta per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno.

L'AD straordinaria deve essere convocata entro 4 settimane dalla notifica di richiesta.

Art. 18 Diritto di voto e d'elezione nell'AD

I delegati dei soci federati e i membri del CC hanno diritto di voto e d'elezione nell'AD. In caso di parità di voti la votazione viene rifatta. In caso di nuova parità la decisione potrà essere oggetto di sorteggio.

Le persone che hanno collaborato alla gestione degli affari sociali non hanno diritto di voto riguardo alle decisioni tendenti a dare scarico al CC.

Questo divieto non vale per i membri dell'Ufficio di revisione o dell'organo di controllo che fossero anche soci con diritto di voto, salvo in caso di decisioni riguardanti il loro operato.

Art. 19 Validità delle decisioni dell'AD

Le decisioni dell'AD sono valide se la stessa è stata convocata regolarmente.

Art. 20 Proposte dei soci

I delegati dei soci federati aventi diritto di voto possono inoltrare al CC, 15 giorni prima della data fissata per l'AD, delle proposte scritte, affinché figurino sull'ordine del giorno della convocazione.

Parimenti, i soci delle altre categorie possono inoltrare al CC (o presentare seduta stante all'AD) dei temi d'interesse che potranno essere sviluppati o approfonditi in un secondo tempo da parte dello stesso CC (o, per incarico di quest'ultimo, dall'UP).

Art. 21 Conduzione dell'AD

I lavori dell'AD ordinaria o straordinaria sono diretti da un presidente del giorno eletto dai delegati presenti, a cui spetta assicurare l'ordinato andamento della discussione e la regolarità delle votazioni. Egli è assistito da un segretario che tiene il verbale e da due scrutatori, tutti nominati all'inizio dell'assemblea.

Art. 22 Decisioni

L'AD prende le sue decisioni per alzata di mano, salvo che il presidente dell'assemblea o 1/3 dei delegati presenti, non proponga un sistema diverso.

Per la decisione finale fa stato la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti, ad eccezione delle decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (cfr. art. 34). In caso di risultato incerto decide il presidente dell'assemblea.

Se 1/3 dei soci presenti lo richiede le votazioni possono essere svolte a scrutinio segreto.

Art. 23 Competenze

Le competenze dell'AD sono le seguenti:

- a) approvare il verbale dell'ultima AD;
- b) approvare il rapporto di gestione, i conti del bilancio d'esercizio e il rapporto dei revisori dell'associazione;
- c) scaricare il CC;
- d) modificare lo statuto e il codice etico;
- e) ratificare i membri del CC e tra questi le funzioni di presidente, segretario e cassiere della federazione;
- f) nominare i membri dell'Ufficio di revisione o dell'organo di controllo;
- g) decidere sull'ammontare del contributo sociale annuo;
- h) decidere sull'accettazione come socio federato un'eventuale nuova associazione
- i) presa d'atto dello scioglimento di una associazione locale e stralcio della stessa

dalla qualità di socio federato;

- j) presa d'atto della fusione di associazioni locali esistenti, accettazione e stralcio come da cpv h), risp., i);
- k) approvare i regolamenti e le ordinanze interne;
- l) autorizzare il CC a contrarre spese straordinarie e a stare in lite;
- m) nominare i rappresentanti nelle altre organizzazioni o enti;
- n) onorare i soci benemeriti;
- o) decidere, in modo inappellabile, in merito all'esclusione definitiva di soci che hanno presentato un ricorso contro una decisione del CC.

E/UFFICIO PRESIDENZIALE (UP)

Art. 24 Composizione e compiti

L'UP è composto da 5 fino a 7 membri scelti dal CC:

il presidente dell'associazione, il vicepresidente e gli altri membri, di cui la funzione di segretario-cassiere è assunta da uno oppure separatamente da 2 membri.

All'UP spetta il compito di garantire l'amministrazione ordinaria, tenere aggiornati i registri e l'elenco dei soci, adempiere le mansioni conferitele dal CC, sbrigare gli affari di particolare urgenza.

La durata del mandato del presidente dell'associazione e degli altri membri dell'UP è di 4 anni. Di regola, essi sono rieleggibili per 2 altri mandati consecutivi.

Art. 25 Decisioni

Laddove necessario l'UP prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità il presidente, e in sua vece il vicepresidente, hanno voto decisivo.

Il segretario dell'UP si preoccupa di redigere un verbale delle decisioni che sarà inviato a tutti i membri di CC.

Per i diritti di rappresentanza si rimanda all'art. 29.

F/COMITATO CANTONALE (CC)

Art. 26 Composizione e rappresentanza

Il CC è composto da almeno 2 rappresentanti per ogni socio federato, nella persona del presidente sezionale (o di un suo sostituto) e di uno o più membro/i ogni 80 soci o frazione scelto/i dall'assemblea della sezione.

Le cariche di membro dell'UP e di rappresentante del socio federato possono essere cumulate.

I membri di UP fanno pure parte del CC.

Art. 27 Sedute

Il CC si riunisce, in via ordinaria, almeno 4 volte all'anno o secondo necessità e, in seduta straordinaria, se il presidente dell'associazione o almeno 3 soci federati lo richiedono.

Il CC prende le decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il segretario redige il verbale che in caso di suo impedimento, sarà redatto da un altro membro dell'UP.

Art. 28 Attribuzioni

Il CC è l'organo esecutivo della FTA e risponde direttamente all'AD. Per il regolare svolgimento dell'amministrazione ordinaria il CC fa capo all'UP, i cui compiti sono esplicitati all'art. 24.

Le attribuzioni del CC sono le seguenti:

- a) dirigere e sorvegliare gli affari dell'associazione;
- b) in qualità di organo esecutivo della FTA è responsabile dell'operato dell'UP;
- c) convocare l'AD con il suo ordine del giorno;
- d) allestire i rapporti annuali e i conti d'esercizio con i loro bilanci;
- e) ammettere ed escludere dei soci;
- f) stabilire e proporre all'AD le quote per le categorie di socio;
- g) eseguire le decisioni assembleari;
- h) promulgare ed elaborare i regolamenti e le ordinanze interne;
- i) nominare il redattore per la pubblicazione dell'organo ufficiale;
- j) verificare la coerenza e la congruenza degli statuti dei soci federati (esistenti e

- candidati) con quello della federazione;
- k) spronare i soci federati (sezioni) all'attività verso e per i propri associati;
 - l) sorvegliare l'attività delle sezioni, mediare e prendere decisioni nelle controversie tra singole sezioni e tra queste e i loro associati;
 - m) su richiesta della/e sezione/i assumere il compito di arbitro in caso di nuova istituzione, scioglimento, riunione o divisione di una o più sezioni;
 - n) decidere sull'uso e sul collocamento del patrimonio;
 - o) stabilire le eventuali quote straordinarie;
 - p) costituire delle commissioni speciali e nominare il loro presidente;
 - q) stabilire le indennità per i membri dell'UP, gli incaricati speciali e i membri delle commissioni;
 - r) incassare i contributi sociali dei soci;
 - s) stabilire annualmente, su proposta del cassiere, l'ammontare del contributo sociale da riversare alle sezioni.

Art. 29 Rappresentanza e firma

Il CC rappresenta l'associazione in giudizio e nei suoi rapporti con terzi.

Sono autorizzati a firmare collettivamente a due il presidente dell'associazione con il segretario e/o cassiere; in caso d'impedimento, il vicepresidente con il segretario e/o cassiere. In caso di ulteriore impedimento, è autorizzata la firma di almeno una persona degli aventi diritto di firma ufficiale collettivamente ad un membro del CC, previa decisione verbalizzata del CC.

In materia finanziaria sono autorizzati a firmare collettivamente il presidente dell'associazione con il cassiere.

Art. 30 Limiti di firma

L'UP è autorizzato a sottoscrivere singole decisioni, contratti, acquisti o vendite sino all'occorrenza di un valore pari a 8'000 fr, nell'ambito delle proprie competenze.

Il CC può autorizzare la sottoscrizione di singole decisioni, contratti, acquisti o vendite sino all'occorrenza di un valore pari a 25'000 fr, nell'ambito delle proprie competenze.

Per sottoscrizioni che determinano un controvalore superiore a 25'000 fr. la competenza esclusiva è dell'AD.

G/L'UFFICIO DI REVISIONE O L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 Competenza

La revisione sarà impostata ed eseguita in osservanza dell'Art. 69b del CCS.

Se l'associazione non è soggetta alla revisione ordinaria, l'AD può rinunciare alla revisione limitata ai sensi dell'Art. 69b del CCS.

La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi.

Ogni socio con diritto di voto ha tuttavia il diritto, al più tardi 10 giorni prima dell'AD, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo Ufficio di revisione.

In questo caso l'AD può dare scarico al CC solo dopo che il rapporto di revisione è disponibile.

Art. 32 Organo di controllo

Nel caso in cui non fossero date le premesse per una revisione ordinaria o limitata o l'AD non decidesse liberamente di nominare un perito revisore o un revisore che si occupa della revisione limitata, per l'esame dei conti della gestione l'AD nomina un Organo di controllo formato da una o più persone esterne al CC, non necessariamente vincolata/e a particolari requisiti professionali o all'appartenenza alla federazione.

Il cassiere del CC convocherà l'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data di inoltro dei documenti alle associazioni locali (v. art 16). Egli metterà a disposizione dell'Organo di controllo tutti i libri, le scritture contabili, le pezze giustificative, i titoli di credito, i certificati di deposito e permetterà il controllo della cassa, dei conti bancari e postali, nonché qualsiasi altra documentazione contabile.

L'Organo di controllo presenterà un rapporto scritto all'AD.

Art. 33 Durata della carica e revoca

La durata della carica dell'Ufficio di revisione o del/i membro/i dell'Organo di controllo è di un anno. Il mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione per non più di due mandati consecutivi; trascorsi due anni dall'ultimo mandato la data persona può essere nuovamente eletta a revisore.

L'AD può revocare l'Ufficio di revisione o l'Organo di controllo in qualsiasi momento e con effetto immediato.

H/SEZIONI (soci federati)

Art. 34 Funzioni

L'attività volta al perseguimento degli obiettivi (cfr. art. 3) è svolta territorialmente per il tramite di diverse sezioni organizzate nella forma associativa ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS.

Ogni sezione affronta e risolve i problemi regionali nel quadro degli scopi statutari federativi, elegge un Comitato locale e adotta uno statuto proprio.

Lo statuto dell'associazione locale, soprattutto per quanto riguarda gli scopi e gli obiettivi, dovrà essere conforme e coerente allo statuto federativo (v. art.3). La verifica di compatibilità tra statuto locale e quello federativo viene demandata al CC che, attestandone la congruenza, procederà alla sua approvazione.

Ogni sezione deve essere rappresentata nel CC da almeno due rappresentanti, nella persona del presidente sezionale (o di un suo sostituto) e di uno o più membro/i ogni 80 soci o frazione scelto/i dall'assemblea sezionale.

Le sezioni dovranno prevedere la discussione in seno alla propria assemblea dei temi principali all'ordine del giorno dell'AD (cfr. art. 16). Su questi temi, i delegati potranno così riportare in AD il parere di maggioranza dell'associazione locale.

Il finanziamento delle iniziative e delle attività delle sezioni è assicurato dalla associazione stessa e dai contributi attribuiti dal CC, in particolare da una parte delle quote sociali e da evtl. altri contributi.

I/DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Modifiche dello statuto

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti all'AD.

Art. 36 Scioglimento della federazione

Per lo scioglimento della federazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti all'AD, purché i delegati presenti non siano in numero inferiore alla metà più uno di tutti i membri aventi diritto di voto iscritti all'associazione.

L'AD straordinaria è convocata appositamente e con un'unica trattanda denominata «scioglimento».

In caso di scioglimento l'assemblea deciderà a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'AD circa la devoluzione del patrimonio sociale.

In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere automaticamente distribuito fra i soci federati.

Un eventuale avanzo netto dalla liquidazione dopo l'estinzione dei debiti della federazione sarà da devolvere ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 37 Norme suppletorie ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli artt. 60 e segg. CCS.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dei delegati di data odierna.

Luogo e data:
Locarno, 18.11.2023

Davide Conconi f.to

.....,

Il Presidente

Lella Marti f.to

.....,

Il Segretario